

N. 02199/2014 REG.PROV.CAU.
N. 02907/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2907 del 2014, proposto dai signori: Francesco Loreto Abbate, Luigi Accardo, Aglione Ilaria, Albarella Donatella, Aleci Giuseppe, Amato Marco, Ambrosini Ginetta, Atronne Rosaria, Basile Elena, Bellucci Giulio, Bizzarro Lucrezia Loredana, Bonifacio Lucia, Bordonaro Giuseppe, Bueno Pernica Arianna, Cacciatore Maricla, Calia Maria Florianna, Caliendo Enrica, Candido Marzia, Cangiano Giovanni, Cannazza Chiariatti Sonia, Cantelli Candida Daniela, Carla' Anna Paola, Carlucci Vincenza, Chiandetti Giulio, Chiofalo Baldassare Aldo, Cimmino Rosanna, Cipolletta Marianna, Cirri Raffaella, Conte Amalia, Contrino Jolanda, Cosentini Nadia, Costagliola D'Abele Michele, Costantino Nicla Pompea, Daniele Consiglia, D'Aniello Giovanna, De Angelis Marianna, Del Villano Maria Luisa, Di Guglielmo Rita, Di Guglielmo Rosa, Di Mauro Anna, Di Napoli Rosa, Di Nolfo Laura, Di Vincenzo Giovanna, Diana Giuseppe, Dispenza Teresa, Distefano Vincenzo, Doro Sandro, Duca Annamaria, Esposito

Carmela, Esposito Emilia, Fanara Mariagrazia, Farrauto Stefania, Fiore Mario, Fiorillo Caterina, Forni Giustina Rosaria, Forte Alberto, Fosca Guerrino, Fracassi Lia, Franco Paola, Frangione Lucia, Fumo Rosa, Gacioppo Laura, Ghilardi Caterina, Giangrave' Isabella, Giordano Annunziata, Giovannetti Barbara, Giovannini Lorenza, Giroldi Elena, Gotti Eugenia, Guglielmi Grazia, Iacolino Carmelina, Iacolino Claudia, Iodice Mario, Ippoliti Roberta, La Mendola Giuseppe, La Porta Giuseppina, Larosa Umberto, Leone Fabio, Licata Tiso Rosa Venera, Lieto Alessandra, Longobucco Augusto Marcello, Lorenzini Simone, Malara Teresa, Malfera' Giuseppe, Marano Vincenzo, Mari Veronica, Massa Stefania, Matina Carmela Barbara, Mauro Stefania, Mingione Ausilia, Misuraca Mariella, Nesi Maria Donata, Nirta Caterina, Pacelli Antonella, Paciello Irene Maria, Pagliafora Giuseppina, Pala Giovanni, Pantaleo Simona, Passaretta Vittoria, Paterno Giacomo Celestino, Pedalino Lidia, Perrone Raffaele Angelo, Pesce Mara, Pintacoda Antonia Maria, Pizzimento Miriam, Pontello Enrica, Puccia Concetta, Raia Anna, Raia Maria, Romeo Roberto Antonino, Ruocchio Francesco, Salamone Loredana, Maria, Salamone Maria, Santagata Roberto, Sarra Claudio Salvatore, Schettino Adelina, Schirosi Antonella, Scotto D'Abusco Michelanna, Serpico Ciro, Speranza Gigliola, Spina Luigi, Stornaiuolo Lavinia, Strano Laura, Stringi Vincenzo, Talarico Luca, Tartaglione Francesca, Teruzzi Claudio, Tortis Francesco, Totaro Anna Maria, Tumminelli Dario Angelo, Vella Eliana, Venti Teresa, Zaccariello Rosa Maria, Zago Marco, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Sergio Galleano e Vincenzo De Michele, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Germanico, 172;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Abruzzo, la Basilicata, la Campania, l'Emilia Romagna, il Lazio, la Liguria, la Lombardia, il Piemonte, la Puglia, la Sicilia, la Sardegna, la Toscana, il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma dell'ordinanza cautelare del t.a.r. lazio – roma, sezione iii bis, n. 00350/2014, resa tra le parti, concernente mancata ammissione ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e degli Uffici Scolastici Regionali in premessa citati;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2014 il Cons. Gabriella De Michele e udito per gli appellanti l'avvocato Galleano;

Ritenuto che sussistano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare, ai fini dell'ammissione con riserva degli appellanti ai corsi per l'abilitazione all'insegnamento di cui trattasi, in conformità a precedenti, analoghi provvedimenti della sezione e previo bilanciamento delle opposte ragioni delle parti;

ritenuto altresì che sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 2907/2014) e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare proposta in primo grado, ai fini precisati in motivazione.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA